

Saggistica



Gaetano Azzariti (Napoli 1881 - Roma, 1961) è stato presidente della Commissione sulla razza durante il fascismo, ministro di Grazia e Giustizia nel primo governo Badoglio e presidente della Corte costituzionale dal 1957 al 1961

CONTI SOSPESI

Per i giudici collusi non ci fu epurazione dopo il fascismo furono addirittura promossi

Un'analisi storico-giuridica della mancata "Liberazione" della magistratura dai suoi membri più compromessi. Come il presidente del Tribunale della Razza Azzariti, che fu messo alla guida della Corte costituzionale

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

Allo studio dell'epurazione dalla magistratura dopo la Liberazione e alla minima efficacia delle leggi che l'hanno prevista sono dedicati Antonella Meniconi e Guido Neppi Modona, raccogliendo accanto ai loro contributi quelli di diversi altri specialisti nel loro recente *L'epurazione mancata*. Le epurazioni, iniziate dagli Alleati man mano che occupavano l'Italia e dalle autorità del Regno del Sud si sono susseguite con una serie di leggi concernenti i dipendenti dello Stato, degli enti locali e del parastato. La loro applicazione, con l'opera delle Commissioni di epurazione, ha finito con l'esaurirsi nei primi anni '50.

Il volume di Meniconi e di Neppi Modona si occupa della epurazione della magistratura, il cui sostanziale fallimento ha contribuito a produrre la «continuità dello Stato». La conclusione degli Autori, fin dal titolo del loro saggio, consta l'inefficacia delle leggi che la prevedevano e la debolezza della volontà politica nel darne seria applicazione. Molti esempi esposti nel volume sono impressionanti e, aldilà dell'interesse delle vicende individuali, mostrano in modo inequivoco come rapidamente l'Italia abbia voluto interpretare il periodo fascista come una parentesi che poteva essere chiusa: chiusa anche con riferimento alle condotte più gravi e

persino ai delitti degli adepti della Repubblica di Salò, commessi anche in collaborazione con i nazisti occupanti. In proposito basta ricordare l'amnistia del 22 giugno 1946, seguita da altri provvedimenti che ne ampliarono l'ambito di applicazione. Voglia di chiudere, superare la spaccatura del Paese, dimenticando.

C'era voglia di chiudere la «parentesi» del regime dimenticando

La dimenticanza non ha inciso solo sull'applicazione delle leggi penali. Essa ha compreso anche il disvalore proprio di certi comportamenti o il significato in sé dell'aver ricoperto certe cariche. Essi avrebbero dovuto mantenere il loro significato sul piano politico della incompatibilità di certe persone rispetto alla rifondazione dello Stato e spingere almeno a emarginarle, privandole del potere di influire sull'agire delle nuove istituzioni repubblicane.

Tra i tanti esempi il volume ricorda quelli dei membri del Tribunale della razza Giuseppe Lampis, Antonio Manca e

Gaetano Azzariti divenuti nei primi anni '50 addirittura giudici della Corte costituzionale e Azzariti il suo presidente (i primi due eletti dalla Corte di cassazione e il terzo nominato dal presidente della Repubblica Gronchi). Si tratta di casi che da soli basterebbero a dimostrare come invece dell'epurazione dopo poco tempo dalla Liberazione si ebbero promozioni e assunzioni anche al vertice della struttura dello Stato. Ma queste specifiche vicende personali hanno profili che avvertono della necessità di coglierne la complessità.

Il presidente del Tribunale della Razza Azzariti, nella nuova realtà repubblicana, ebbe posti di particolare rilievo e come giudice della Corte costituzionale fu il relatore della prima sentenza n. 1/56: sentenza fondamentale con cui la Corte

afferma la sua competenza anche sulle leggi anteriori alla Costituzione. Esempiare la motivazione di pregevole qualità tecnica nella illustrazione del sistema del controllo di costituzionalità di nuova introduzione. Si tratta di circostanze che mettono in luce un profilo che si ripete in vicende di successione di sistemi politici e costituzionali, quello del ruolo dei professionisti nei diversi ambiti di attività. È un aspetto della epurazione che si presenta frequentemente e riguarda la difficoltà dei nuovi governi di sostituire in blocco il personale della amministrazione (ma anche i vertici delle imprese, private o pubbliche che siano) e rinunciare ad avvalersi della esperienza e professionalità di chi ha operato con e per il regime precedente. Esclusa l'epurazione in blocco di tutti coloro che operarono sotto il regime precedente era necessario limitarsi alle posizioni più rilevanti e compromettenti.

La necessità di selezionare le posizioni da epurare e quelle da mantenere, richiede di scegliere tra un sistema legato alla posizione rivestita in sé, senza che conti come il suo titolare abbia agito o invece dare rilievo, caso per caso, alla condotta tenuta, al settarismo, alla

parzialità, alla violazione dei diritti fondamentali. Tanto più la questione è rilevante quando si tratta dei magistrati, per la natura della loro attività e i margini, talora molto ampi di discrezionalità. La responsabilità dei magistrati però è o è ritenuta in qualche modo coperta dall'obbligo di applicare la legge, accompagnato dalla

Certe figure erano incompatibili con le nuove istituzioni repubblicane

indipendenza che garantisce i giudici con la inamovibilità.

Facile è la strumentalizzazione di principi fondamentali dello Stato di diritto. Simili problemi della epurazione dopo la caduta di un regime e l'instaurarsi di istituzioni democratiche non è esclusivo della storia italiana. In Georgia alla fine del regime comunista, ad esempio, come d'altronde in Spagna alla caduta del Franchismo, i governi e i parlamenti dovettero affrontare la intangibilità pretesa da magistrati che tutti erano stati nominati ed avevano lavorato per il regime dittatoriale precedente. Il crollo del siste-

ma sovietico ha visto diversi Stati confrontarsi con la medesima necessità e la stessa difficoltà. Le leggi che in quegli Stati sono state approvate, sotto il nome di *lustration*, hanno dovuto essere applicate quando ormai i principi dello Stato di diritto erano stati acquisiti ed erano garantiti il ricorso al giudice e la correttezza delle procedure. Le posizioni più esposte si sono spesso risolte con dimissioni volontarie, ma il contenzioso è stato vivace, fino al ricorso alla Corte europea dei diritti umani. Nel frattempo, il tempo passa e l'incidenza e il ricordo del passato si attenua. Diviene meno determinata la volontà politica di liberarsi di chi aveva consentito al regime precedente di operare. Così è avvenuto in Italia, anche per l'influenza avuta dal quadro internazionale e la sua incidenza sugli orientamenti politici interni, capaci addirittura di impedire processi per i peggiori delitti commessi da nazisti e fascisti prima della Liberazione.

La scrupolosa e documentata discussione di tanti aspetti che presenta la vicenda italiana nella debole applicazione delle leggi di epurazione è ragione di pregio e interesse degli studi di cui si compone il volume curato da Meniconi e Neppi Modona. Esso merita lettura anche per la permanente rilevanza di una questione che non può essere vista come se si trattasse di un passato destinato a non ripresentarsi. —

Antonella Meniconi, Guido Neppi Modona
«L'epurazione mancata»
Il Mulino
pp. 344, € 32



Storia e Diritto
Antonella Meniconi insegna Storia delle istituzioni politiche alla Sapienza - Università di Roma. Guido Neppi Modona è professore emerito dell'Università degli Studi di Torino e vicepresidente emerito della Corte costituzionale